

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 701/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 luglio 2011****che rettifica il regolamento (UE) n. 1004/2010 relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1004/2010 della Commissione ⁽²⁾ occorre rettificare due righe, dal momento che gli sbarchi effettuati da navi estoni in Spagna e in Danimarca non sono stati riportati correttamente.
- (2) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1004/2010.
- (3) È necessario che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1004/2010 nella misura in cui esse sono vantaggiose per i soggetti interessati.
- (4) Occorre che le rettifiche prendano effetto a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nella misura in cui impongono oneri ai soggetti interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1004/2010 è così modificata:

1) la settima riga è sostituita dalla seguente:

«EST	RED	N3M	Scorfanò	OPANO 3M	y	1 540,00	0,0	1 540,00	0,0	1 642,76	1 642,76	106,7 %	- 102,7	1 571,00		1 468»
------	-----	-----	----------	----------	---	----------	-----	----------	-----	----------	----------	---------	---------	----------	--	--------

2) l'ottava riga:

«EST	SPR	03 A.	Spratto	Ilia	y	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00	- 150,00		150»
------	-----	-------	---------	------	---	------	-----	------	-----	------	------	-------	------	------	----------	--	------

è soppressa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
